

Fall. 23/2022

CRON 951



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Andrea Gibelli Presidente Rel.

dott. Mauro P. Bernardi Giudice

dott. Alessandra Venturini Giudice

nel procedimento n. 1/2022 di concordato preventivo,

proposto

con ricorso ex art.161 VI co. L.F. depositato il 21/2/2022 dalla società La Fabbrica di Cioccolato srl, con sede in Bozzolo, Viale Lombardia n. 41/43, C.F. e P. Iva 02275990204, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Antinoro Sara, nato a Legnano (Mi) il 4/7/73 e domiciliata in Gonzaga, Viale Giovanni XXIII n. 8, C.F. NTNSRA73L44E514T, rappresentata ed assistita dagli Avv. Erminio Araldi e Gabriele Araldi, giusta procura in calce al ricorso



e nei procedimenti n. 2/2022 e 12/2022 Reg. Istanze Fall.

proposti

il primo da UNIGRA' Srl rappresentata e difesa dagli avv. Mario Nuvolari e Giovanna Garrone, e il secondo da Bellinzoni Annalisa rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Alquati;

per la dichiarazione di fallimento

della società La Fabbrica di Cioccolato srl, con sede in Bozzolo, Viale Lombardia n. 41/43, C.F. e P. Iva 02275990204, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Antinoro Sara, nato a Legnano (Mi) il 4/7/73 e domiciliata in Gonzaga, Viale Giovanni XXIII n. 8, C.F. NTNSRA73L44E514T, rappresentata ed assistita dagli Avv. Erminio Araldi e Gabriele Araldi;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

considerato che, con ricorso ex art. 161 VI comma L.F., depositato il 21/2/22, la società La Fabbrica di Cioccolato srl, con sede in Bozzolo, Viale Lombardia n. 41/43, C.F. e P. Iva 02275990204, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Antinoro Sara, nato a Legnano (Mi) il 4/7/73 e domiciliata in Gonzaga, Viale Giovanni



XXIII n. 8, C.F. NTNSRA73L44E514T, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. entro un termine fissato dal Giudice; tenuto conto che, con decreto in data 24/2/22, il Tribunale ha concesso alla società La Fabbrica di Cioccolato srl, con sede in Bozzolo, Viale Lombardia n. 41/43, C.F. e P. Iva 02275990204, termine sino al 23/5/22, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;

rilevato che in data 23/5/22 è stata depositata dichiarazione di rinuncia alla procedura di concordato;

valutato quindi che possono essere esaminate le istanze per la declaratoria di fallimento proposte e di cui sopra (n. 2/2022 e 12/2022);

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la impresa debitrice, dalla stessa riconosciuta nel ricorso ex art. 161 comma sesto L.F., evincibile anche dall'esito negativo della procedura esecutiva mobiliare promossa dall'istante nella procedura n. 2/2022, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dagli atti, dalla natura del credito dell'istante nella procedura n. 12/22;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 9 I co. L.F. poiché la società debitrice ha sede in Bozzolo, Viale Lombardia n. 41/43;

valutato che la impresa debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 L.F., in quanto imprenditrice esercente attività di produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, e non è emerso che in capo alla



medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nel secondo comma dell'art.1 L.F.;

rilevato che dagli atti acquisiti è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. L.F.;

considerato che l'istanza per la proroga del termine è inammissibile atteso che è stata depositata in data 26/5/22 e così dopo la scadenza del termine concesso (23/5/22);

ritenuto che può essere nominato curatore il Dott. Luigi Mantovani tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33 comma quinto L.F. delle precedenti procedure in cui è stato nominato, come richiesto dal comma terzo dell'art. 28 L.F. introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 83/15 convertito in legge n. 132/15;

P.Q.M

dichiara estinta la procedura concordataria;

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. L.F.,

Dichiara il fallimento della società **La Fabbrica di Cioccolato srl**, con sede in Bozzolo, Viale Lombardia n. 41/43, C.F. e P. Iva 02275990204, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Antinoro Sara, nato a Legnano (Mi) il 4/7/73 e domiciliata in Gonzaga, Viale Giovanni XXIII n. 8, C.F. NTNSRA73L44E514T;

Nomina Giudice Delegato il dott. Andrea Gibelli;

Nomina Curatore il Dott. Luigi Mantovani;

Ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 28/9/22 alle ore 9.45;



Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione;

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Così deciso in Mantova, li 26/5/22.

Il Presidente est.

Dott. Andrea Gibelli

Il Funzionario

TRIBUNALE DI MANTOVA
depositato in cancelleria telematicamente

3 GIU 2022



